



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 21/08/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 5 agosto 2014, n. 492

PO PUGLIA F.S.E. 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005). Categoria di spesa 66. Avviso n. 4/2011 - "Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento ed incentivi all'occupazione stabile" - Approvazione esito esame di ammissibilità relativo alla istanza presentata da Cedat Real estate s.r.l.

L'anno 2014 addì 5 agosto in Bari, presso il Servizio Politiche per il Lavoro

Il Dirigente del Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998, concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;

Visto il PO Puglia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT51PO005);

Vista la Delibera n. 2282 del 29.12.2007 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria;

Vista la legge Regionale n.10 del 20.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 2, avente ad oggetto la "L.R. n.10/2004;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Dall'attività istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile di gestione emerge quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 677 del 27.10.2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 3.11.2011, è stato approvato l'Avviso Pubblico n. 4/2011- "Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento ed incentivi all'occupazione stabile", per finanziare la attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento finalizzati all'occupazione stabile di giovani inoccupati/e e disoccupati/e;
- il paragrafo I) dell'Avviso, rubricato "Tempi ed esiti delle istruttorie", prevede, in relazione all'Intervento 1 - "Tirocini formativi e di inserimento /reinserimento finalizzati all'occupazione in favore di giovani/e inoccupati/e e disoccupati/e", che "l'esame di ammissibilità delle istanze è a cura del Servizio Politiche per il lavoro della Regione Puglia [...]. Il Responsabile del procedimento provvede a stilare la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, tenendo conto del punteggio attribuito ai progetti formativi in sede di validazione[...]";
- il citato paragrafo I) dispone che "L'istanza di partecipazione all'INTERVENTO 1, corredata della prescritta documentazione, potrà essere presentata, pena l'esclusione, solo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro il termine del 31.12.2011, fatta salva la riapertura del medesimo avviso ai sensi del paragrafo G)";
- ai sensi del paragrafo G dell'avviso pubblico in parola, con atto dirigenziale n. 1112 del 15.06.2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 21.06.2012, è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

RILEVATO CHE:

- con reiterati Atti Dirigenziali (n. 1860/2012; n. 93/2013; n. 144/2013; n. 723/2013; n. 753/2013, n. 809/2013; n. 931/2013; n. 142/2014) sono stati approvati gli esiti degli esami di ammissibilità svolti sulle istanze pervenute, a seguito della riapertura dei termini, entro la data del 20.02.2014;
- con successivo Atto Dirigenziale n. 283 del 12.05.2014, pubblicato sul Burp n. 65 del 22.05.2014, sono stati approvati gli esiti dell'esame di ammissibilità svolto sulle istanze per l'attivazione di uno o più tirocini nelle forme di cui all'Intervento 1 del citato avviso, pervenute nel periodo compreso tra il 21.02.2014 ed il 23.04.2014;
- con il citato provvedimento è stata disposta, tra le altre determinazioni, la sospensione dell'esame di ammissibilità relativamente alla istanza presentata dalla Cedat Real Estate s.r.l., per la quale si è posta la necessità di formulare, ai sensi del paragrafo I), 4^a cpv., una richiesta di integrazione avente ad oggetto la designazione del tutor responsabile tecnico-organizzativo e la individuazione dei sussidi didattici messi a disposizione, entrambi da definire all'interno del progetto formativo ai sensi del paragrafo H) dell'avviso;
- con nota prot. n. AOO_060-0008145 del 15.05.2014, trasmessa a mezzo raccomandata a.r., è stata formulata la richiesta di integrazione, come sopra precisata, relativa al progetto formativo individuale presentato dalla Cedat Real Estate s.r.l.;

RILEVATO, ALTESI', CHE:

- in riscontro alla predetta istanza di integrazione, con nota datata 23.05.2014 e trasmessa a mezzo pec in data 26.05.2014, la Cedat Real Estate s.r.l. ha precisato quanto richiesto e contestualmente ha comunicato di avere avviato il percorso di tirocinio già in data 02.05.2014, previa sottoscrizione della relativa convenzione in data 29.04.2014; quindi, ha allegato la documentazione comprovante la circostanza comunicata;
- ai sensi del paragrafo L dell'avviso, rubricato "Obblighi del soggetto istante e cause di revoca", "il soggetto proponente/ospitante ammesso a finanziamento è tenuto, pena la decadenza automatica dal

beneficio, ad attivare il tirocinio entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria ai sensi del paragrafo I [...]”;

- dalla comunicazione inviata e dalla documentazione alla stessa allegata risulta che l'istante ha attivato il tirocinio prima che l'esame di ammissibilità, finalizzato ad accertare la conformità dell'istanza e del progetto alle prescrizioni dell'avviso pubblico in oggetto, fosse concluso ed approvati i relativi esiti,
- con nota prot. n. AOO_060-0009735 del-11.06.2014, trasmessa a mezzo raccomandata a.r., è stata inviata, ai sensi dell'art. 10 bis, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in riscontro alla quale la Cedat Real Estate s.r.l. ha presentato osservazioni inidonee a giustificare l'attivazione del tirocinio in data antecedente a quella prescritta dal citato paragrafo L dell'avviso in oggetto e a motivare una diversa lettura e interpretazione della prescrizione contenuta all'interno di esso in ordine al dies a quo per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si dà atto della inammissibilità della istanza proposta dalla Cedat Real Estate s.r.l., ai sensi del paragrafo L dell'avviso in oggetto, rubricato "Obblighi del soggetto istante e cause di revoca", in quanto il tirocinio formativo risulta essere stato avviato prima del perfezionamento dell'esame di ammissibilità prescritto dal paragrafo I e della successiva approvazione dei relativi esiti.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di dare atto della inammissibilità della istanza proposta dalla Cedat Real Estate s.r.l., ai sensi del paragrafo L dell'avviso in oggetto, rubricato "Obblighi del soggetto istante e cause di revoca", in quanto il tirocinio formativo risulta essere stato avviato prima del perfezionamento dell'esame di ammissibilità prescritto dal paragrafo I e della successiva approvazione dei relativi esiti;
- il provvedimento viene redatto in forma integrale;

- avverso il presente provvedimento è ammessa istanza di riesame al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 6 pagine:

- è immediatamente esecutivo non comportando ulteriori adempimenti contabili;
- sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato, unitamente all'Allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile sui siti
<http://pianolavoro.regione.puglia.it> e
www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore al Lavoro;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia equivale a notifica all'interessato.

Il Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
